



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

Roma, 19 NOV. 2010

ANICA
c.a. Presidente
fax 06-4402024

APE
c.a. Presidente
fax 06-3729554

ANAC
c.a. Presidente
fax 06-37519499

CENTOAUTORI
c.a. Presidente
fax 06-68210895

Prot. 14084/c 01.01.01-7.3

URGENTE

OGGETTO: *Tax credit* produttori e *tax credit* investitori esterni - **Nuovi chiarimenti.**

Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi inerenti le tipologie di *tax credit* in oggetto, anche in relazione a richieste provenienti dall'utenza.

1) Tax credit investitori esterni - Soggetti ammessi alla misura.

E' precluso agli esercenti libere professioni l'accesso alla misura di agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 325, della legge n. 244/2007, mentre possono fruirne le imprese individuali, dovendosi fare riferimento, per l'ammissibilità al beneficio, alla natura imprenditoriale del soggetto considerato, mancante nella prima e presente nella seconda delle fattispecie indicate. E' necessario, in altri termini, che i soggetti realizzino un reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, e non un reddito di lavoro autonomo.

Pa.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

2) Tax credit investitori esterni – Soggetti titolati a stipulare il contratto di associazione in partecipazione.

Nel caso di produzioni associate, anche il produttore che non sostenga direttamente spese per la produzione dell'opera filmica è comunque ammesso a stipulare contratti di associazioni in partecipazione o cointeressenza con investitori esterni propedeutici alla fruizione della agevolazione fiscale da parte degli investitori stessi.

3) Tax credit investitori esterni – Utilizzazione del credito.

L'investitore esterno, associato in partecipazione con il produttore, non può utilizzare il proprio credito d'imposta prima della ricezione della comunicazione con la quale questa Amministrazione indica la misura del credito spettante, ovvero, in assenza della stessa, decorsi i sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto *tax credit* produttori 7.5.2009, integrata con le informazioni relative all'investimento esterno, che deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di richiesta di nulla osta di proiezione in pubblico del film.

4) Tax credit investitori esterni - Investimento esterno e meccanismi di restituzione del contributo statale nel caso di film sostenuti con risorse FUS.

Si precisa che l'apporto dell'investitore esterno, ai fini del d.m. 12.4.2007 "sostegno alla produzione e distribuzione" attuativo del d.lgs. n. 28 del 2004 (cd. "legge cinema"), ed in particolare dell'art. 4, rientra nel "*costo industriale del film a carico dell'impresa di produzione*"; e, come tale, viene recuperato anteriormente alla quota di contributo concessa dallo Stato all'opera filmica su risorse del FUS. L'apporto, in sostanza, viene assimilato alle risorse investite dal produttore. E' opportuno chiarire che gli accordi negoziali tra il produttore cinematografico e l'investitore esterno non possono in nessun modo ledere o comunque pregiudicare il meccanismo di recupero di detta quota.

5) Tax credit investitori esterni – Ammissibilità al beneficio di soggetti che forniscano allo stesso film un supporto finanziario qualificabile come "misura pubblica di sostegno".

Si ritiene che, relativamente ad una stessa opera cinematografica, un medesimo soggetto non possa contestualmente fornire un apporto che sia considerato o considerabile quale "*misura pubblica di sostegno*" ed assumere anche la veste di investitore esterno; si configurerebbe in tal caso la fattispecie, non percorribile, di "doppia intermediazione finanziaria dell'intervento pubblico", in cui il credito d'imposta statale andrebbe sostanzialmente a finanziare una forma aggiuntiva di aiuto pubblico, anche a carattere



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

territoriale. Rimane aperta, per tali soggetti, la possibilità di optare, in modo alternativo, per una delle due vie di supporto alla copertura del piano finanziario del film.

6) Tax credit investitori esterni – Limite temporale massimo per il perfezionamento dell'investimento

Il limite temporale entro il quale l'investitore esterno deve effettuare l'apporto in denaro va identificato nella data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico del film da parte del produttore, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. e), del d.m. 21.1.2010 "tax credit investitori esterni". La *ratio* complessiva del beneficio fiscale, infatti, è quella di agevolare il produttore nel reperimento di risorse finanziarie per la produzione dell'opera filmica, evenienza questa che non viene meno se l'apporto viene erogato una volta terminata la produzione cinematografica e siano stati sostenuti i relativi costi da parte del produttore, giacché le somme incassate andranno comunque a diminuire l'investimento diretto del produttore ovvero a rendere disponibili maggiori proventi derivanti dallo sfruttamento economico del film. La previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.m. 21.1.2010 secondo cui il credito d'imposta è concesso per gli apporti in denaro "eseguiti per la produzione di opere cinematografiche" assolve la funzione di chiarire che l'apporto dell'associato deve agevolare la produzione sul piano economico, senza comportare l'ulteriore conseguenza di imporre che gli apporti debbano essere utilizzati per le esigenze finanziarie riconducibili al pagamento dei costi durante la produzione.

7) Tax credit produttori – Limite di cui all'art. 2, comma 1, d.m. 7.5.2009.

Il limite annuo (riferito all'esercizio sociale di ciascuna impresa) viene verificato avendo riguardo al *tax credit* concesso (ed autorizzato) dal Ministero per i beni e le attività culturali all'esito della procedura ordinaria prevista dal decreto. Pertanto, eventuali integrazioni di *tax credit* che dovessero essere richieste a mezzo di apposita istanza integrativa (da presentare nel termine di 180 giorni dall'istanza originaria per far valere la sussistenza del requisito dell'avvenuto pagamento dei costi eleggibili) saranno computate nell'esercizio in cui sono definitivamente concesse. La presentazione dell'istanza integrativa non avrà, quindi, alcun effetto sul *tax credit* già richiesto e riconosciuto, che resta riferibile all'esercizio sociale in cui si è conclusa la relativa procedura di concessione.

8) Tax credit produttori esecutivi di film stranieri - Data di "termine delle attività" ex art. 5, comma 3, d.m. 7.5.2009.

Nel caso di produzioni esecutive di lungometraggi stranieri girati in parte o integralmente in Italia, l'art. 5, comma 3, del decreto 7.5.2009 ("*tax credit* produttori")



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

stabilisce che la presentazione dell'istanza per la concessione del credito d'imposta debba avvenire entro trenta giorni dal termine delle attività dell'impresa di produzione esecutiva. Data la necessità di stabilire un termine oggettivo per la conclusione dell'iter connesso alla precitata concessione del credito, è opportuno chiarire che, con l'espressione "data di termine delle attività", il legislatore non ha inteso individuare un termine temporale fisso o astrattamente predeterminato, bensì ha voluto concedere la possibilità di indicare il momento in cui l'attività che l'impresa di produzione esecutiva si è obbligata a prestare nei confronti del committente straniero possa dirsi conclusa. Pertanto, tale data è riferibile sia ad un termine contrattuale preciso (qualora tale termine sia espressamente previsto nel contratto con il committente straniero, da allegare all'istanza), sia alla conclusione effettiva dell'attività di produzione, e quindi all'adempimento di tutti gli obblighi ad essa inerenti (nella diversa ipotesi in cui non sia espressamente previsto un termine nel contratto con il committente straniero). Pertanto, si ritiene che, ai fini della concessione del credito d'imposta, l'attività possa intendersi conclusa, alternativamente, a scelta dell'impresa nazionale dichiarante:

- a) a far fede dalla data a partire dalla quale tutte le attività dell'impresa dichiarante sono da considerarsi pienamente concluse, in ragione di quanto indicato esplicitamente nel contratto tra impresa straniera committente e impresa;
- b) quando, non essendo percorribile l'alternativa di cui al punto a), l'impresa dichiarante abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti e relativi alla produzione e realizzazione del film (ossia abbia completato l'attività *produttiva*) ed abbia altresì adempiuto a tutti gli obblighi diversi da quelli immediatamente attinenti alla realizzazione del film - quali, ad esempio, obblighi di natura finanziaria, contabile o amministrativa - assunti nei confronti dell'impresa committente non residente (ossia abbia completato l'attività *amministrativa*). La data di termine delle attività, in caso di completamento dell'attività *produttiva* e dell'attività *amministrativa*, prescinde dall'effettiva maturazione, parziale o integrale, del credito spettante;
- c) quando, pur non essendo percorribile l'alternativa di cui al punto a) e non essendo ancora completata l'attività amministrativa (e quindi assolti tutti gli obblighi contrattuali nei confronti dell'impresa di committenza straniera), l'impresa dichiarante abbia comunque terminato l'attività *produttiva* connessa all'opera filmica e abbia totalmente maturato il proprio credito spettante, anche in ragione di un eventuale raggiungimento del limite massimo, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto *tax credit* produttori 7 maggio 2009.

Resta inteso che, a fini antielusivi, è fatto obbligo alle imprese di produzione esecutiva, che ricadano nelle condizioni di cui sub b) e c), di comprovare oggettivamente la sussistenza di tali condizioni.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

9) Tax shelter produttori - Modello di attestazione delle spese ex art. 3, comma 6, lettera a), d.m. 7.5.2009.

Per un andamento corretto e spedito delle procedure, e a titolo di collaborazione e assistenza agli operatori nell'assolvimento di tale adempimento, si ritiene utile fornire, in allegato alla presente, un "fac-simile" di attestazione delle spese ex art. 3, comma 6, lettera a), d.m. 7.5.2009 *tax shelter* produttori, predisposto da questa Direzione generale.

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

ALLEGATO

Carta intestata del professionista

ATTESTAZIONE DELLA EFFETTIVITA' DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PRODUZIONE DELL'OPERA FILMICA

“ _____ ”

da parte dell'impresa _____ (codice fiscale _____)

ai sensi del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009 recante “*Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche, di cui all'art. 1, comma 338, legge n. 244/07*” (di seguito: D.M. *Tax Shelter*)

Il sottoscritto _____, con studio in _____ alla via _____ n. _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, ovvero iscritto all'albo _____ al n. _____, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativamente alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

premessò

di aver ricevuto, dalla società _____, l'incarico di procedere alla attestazione della effettività delle spese sostenute per la produzione del film “ _____ ” ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. a) del D.M. *Tax Shelter*;

di aver adottato procedure ritenute idonee al fine di ritenere adeguatamente verificato l'effettivo sostenimento delle spese da parte dell'impresa in relazione alla produzione del film “ _____ ”;

di aver portato a conoscenza la società _____ di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

Rh.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

attesta quanto segue

il costo complessivo di produzione dell'opera filmica " _____ " risulta pari ad €
_____ (in lettere: _____)

Si precisa che il valore è determinato:

- a) escludendo i costi di produzione sostenuti in data precedente al 1.6.2008 come indicato all'art. 2, comma 3, del D.M. *Tax Shelter*, per i quali non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 109 del TUIR;
- b) senza tener conto delle rettifiche o limitazioni previste dall'art. 1, comma 6, del D.M. *Tax Shelter*;
- c) avendo riguardo alla pertinenza dei costi alla produzione dell'opera filmica.

Luogo e data

Timbro e firma del professionista

ks